GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Sabato, 29 dicembre 1923** — **Numero 305**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . .	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. **2.00** } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » **3.00** } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire TRE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario o telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 2703.
Costituzione in comune autonomo denominato « Colfelice » delle frazioni Coldragone e Villa Felice, del comune di Rocca d'Arce. . . . . Pag. 7389

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n. 2713.
Riduzione della indennità di caro-viveri ad alcune categorie del personale delle Ferrovie dello Stato. . . . . . Pag. 7390

REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 2715.
Proroga del termine fissato dal R. decreto 2 marzo 1923, n. 591, per la ricostituzione del Consiglio comunale di Roma. Pag. 7390

REGIO DECRETO 16 dicembre 1923, n. 2720.
Proroga dell'attuazione del nuovo ordinamento dei dazi interni di consumo, di cui al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, e norme transitorie . . . . Pag. 7390

RELAZIONE e REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 2722.
Stralcio dal catasto delle miniere, cave, torbiere, saline e tonnare e applicazione dell'imposta di ricchezza mobile ai redditi relativi. . . . . Pag. 7391

RELAZIONE e REGIO DECRETO 9 dicembre 1923, n. 2721.
Esenzione dalla imposta fondiaria alle case rurali. Pag. 7392

REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 2723.
Ordinamento delle scuole primarie e funzionamento delle Congregazioni di carità e dei Consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza negli undici Comuni aggregati a quello di Milano . . . . Pag. 7392

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1923, n. 2733.
Spese per il Governo marittimo di Fiume . . . Pag. 7393

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1923, n. 2731.
Disposizioni per la chiusura del conto corrente fra il Ministero delle colonie ed il Tesoro dello Stato, istituito con la legge 16 dicembre 1912, n. 1312 . . . . Pag. 7393

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1923, n. 2732.
Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24, per armamenti navali . . . . Pag. 7393

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1923, n. 2734.
Variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24. Pag. 7394

REGIO DECRETO LEGGE 2 dicembre 1923, n. 2737.
Rescissione dei contratti stipulati per il servizio di casermaggio ai militari del soppresso corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza . . . . Pag. 7394

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1923, n. 2735.
Proroga dei termini di resa dei trasporti ferroviari. Pag. 7395

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1923, n. 2736.
Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-24 . . Pag. 7395

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1923.
Saggio d'interesse da corrispondersi, pel 1924, sui depositi delle Casse di risparmio postali . . . . Pag. 7396

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
3° Avviso . . . . Pag. 7396
Dazi doganali . . . . Pag. 7396
Ministero delle poste e dei telegrafi: Apertura di ricevitoria. Pag. 7396

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 2703.

Costituzione in comune autonomo denominato « Colfelice » delle frazioni Coldragone e Villa Felice, del comune di Rocca d'Arce.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le frazioni Coldragone e Villa Felice del comune di Rocca d'Arce (Caserta) sono costituite in comune autonomo, col nome di Colfelice.

Art. 2.

Territorio del nuovo Comune sarà quello che, all'atto della promulgazione del presente decreto, risulterà dalle circoscrizioni amministrative delle due frazioni di cui all'articolo precedente.

Art. 3.

E' dato mandato al Nostro Governo di provvedere alla esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 178. — GRANATA.

REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n 2713.

Riduzione della indennità di caro-viveri ad alcune categorie del personale delle Ferrovie dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Udito il Commissario straordinario per l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La indennità mensile di L. 100 stabilita per il personale delle Ferrovie dello Stato dal 1° comma dell'art. 1 della legge 23 settembre 1920, n. 1271, la concessione della quale è stata prorogata a tutto giugno 1924 dal R. decreto 5 aprile 1923, n. 853, è ridotta, a partire dal 1° gennaio 1924, nella proporzione indicata al successivo articolo 2, per gli agenti delle Ferrovie dello Stato addetti al mantenimento ed alla sorveglianza delle linee (sorveglianti della linea, capisquadra cantonieri, cantonieri di 1ª classe, guardablocco, cantonieri e guardiani) che risiedono lungo le linee fuori dai centri popolosi, secondo classificazione che sarà stabilita dal Commissario straordinario per le Ferrovie dello Stato.

Art. 2.

La riduzione prevista dal precedente articolo è stabilita in ragione della metà per gli agenti che avendo titolo ad alloggio fornito dall'Amministrazione a mente dell'art. 59 delle vigenti disposizioni sulle competenze accessorie per il personale delle Ferrovie dello Stato approvate con decreto Luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, modificato col decreto Luogotenenziale 11 giugno 1919, n. 913, godano in fatto dell'alloggio in natura fornito dall'Amministrazione, e in ragione di un terzo per gli agenti che avendo lo stesso titolo fruiscono invece dello speciale compenso mensile previsto dallo stesso art. 59.

Art. 3.

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai deviatori dipendenti dal servizio lavori e costruzioni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *dicembre* 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 188. — GRANATA.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 2715.

Proroga del termine fissato dal R. decreto 2 marzo 1923, n. 591, per la ricostituzione del Consiglio comunale di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 2 marzo 1923, n. 591, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Roma, conferendo al Regio commissario i poteri del Consiglio comunale e stabilendo la durata della gestione straordinaria fino al 31 dicembre 1923;
Vista la legge comunale e provinciale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Roma, è prorogato di dodici mesi;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *dicembre* 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 190. — GRANATA.

REGIO DECRETO 16 dicembre 1923, n. 2720.

Proroga dell'attuazione del nuovo ordinamento dei dazi interni di consumo, di cui al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, e norme transitorie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Ritenuta la necessità di adottare norme transitorie per la attuazione di alcune disposizioni riguardanti il nuovo ordinamento dei dazi interni di consumo, approvato col Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2030;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I provvedimenti concernenti i dazi interni di consumo, di cui al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, entreranno in vigore dal 1° febbraio 1924.

Art. 2.

L'autorizzazione prevista dall'art. 7 del citato decreto 24 settembre 1923 potrà essere concessa anche nel caso in cui i Comuni debbano provvedere a spese che, pur non essendo strettamente obbligatorie ai sensi di legge, abbiano nondimeno carattere di assoluta urgenza e di evidente necessità ed utilità pubblica. Potrà del pari essere consentita ai Comuni che abbiano applicato solamente le tasse locali di maggior rendimento e che, pur avendo ottenuto dai dazi di consumo il maggior provento ricavabile, in relazione alle condizioni locali di produzione e di consumo, abbiano tuttavia lasciati esenti da tassa, in tutto od in parte, i generi di prima necessità, e le materie inservienti alle arti ed alle industrie e sulle altre voci non abbiano in tutti i casi applicate le aliquote massime imponibili.

Per il 1924 l'imposizione di altri dazi di consumo, prevista nel citato articolo 7, può essere autorizzata, insieme all'applicazione dell'eccedenza del quarto sulla tariffa normale, in quei Comuni che facciano uso di quest'ultima facoltà in misura inferiore al limite massimo consentito e sino a concorrenza del presunto reddito a cui abbiano in tal modo rinunziato, o, qualora ne sia il caso, sino a quanto possa occorrere per colmare il disavanzo di bilancio dipendente dal minor gettito del dazio in confronto a quello dell'anno 1923.

Per l'applicazione delle disposizioni del predetto art. 7 e del presente, i Comuni possono avvalersi della facoltà prevista nell'art. 3, comma 2°, dell'allegato *A* al R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030.

Contro i provvedimenti adottati dal Ministro per le finanze, ai termini dello stesso articolo 7, non è ammesso alcun ricorso, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 3.

Nei Comuni nei quali sia eventualmente prorogata per l'anno 1924 la gestione daziaria governativa, ai termini dell'art. 5 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2030, lo Stato, oltre delle spese di amministrazione ivi previste, si potrà rivalere anche di quella per la vigilanza della cinta daziaria, quando l'ammontare del reddito netto da assegnarsi ai Comuni nel periodo di proroga superi gli 11/12 della maggiore somma tra quella costituita dal reddito daziario netto conseguito dai Comuni nell'anno 1923 e l'altra rappresentata dallo stanziamento per il detto titolo nel bilancio preventivo dei Comuni per lo stesso anno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 195. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 2722.

Stralcio dal catasto delle miniere, cave, torbiere, saline e tonnare e applicazione dell'imposta di ricchezza mobile ai redditi relativi.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 6 dicembre 1923, sul decreto riguardante lo stralcio dal catasto delle miniere, cave, torbiere, saline, tonnare, e l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile ai redditi relativi.

SIRE,

Il decreto che ho l'onore di sottoporre alla firma di Vostra Maestà, dispone che, con il 1° gennaio 1925, le miniere, le cave, le torbiere, le saline e le tonnare siano stralciate dal catasto in quelle Provincie in cui esse vi sono tuttora inscritte agli effetti dell'imposta fondiaria.

Il principio, sul quale il provvedimento si fonda, non è nuovo. Infatti, già la legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie terza), per la formazione del nuovo catasto, aveva disposto lo stralcio che fu eseguito in quelle Provincie per le quali il nuovo catasto fu compilato e messo in vigore.

Cosicchè l'attuale decreto non fa altro che estendere il provvedimento anche alle Provincie per le quali il catasto nuovo non è ancora formato o non ancora è entrato in attuazione.

La ragione di questa estensione va ricercata nel fatto che, provvedendosi ora alla revisione generale degli estimi catastali, si è ravvisata la necessità di anticipare, per questa parte, la generale applicazione della suddetta legge, al fine di adottare in tutto il Regno, per i cespiti, in questione, norme tributarie uniformi.

Provveduto allo stralcio dal catasto, delle miniere, cave, torbiere, saline e tonnare, occorreva disporre il nuovo sistema di tassazione dei redditi da esse prodotti. Il secondo comma dell'art. 1 del decreto dichiara tali redditi assoggettabili alla imposta di ricchezza mobile, nella categoria *B* (redditi industriali e commerciali).

Anche per questa parte il decreto non introduce alcun principio nuovo, in quanto, riconosciutosi già da tempo che i redditi suddetti, da chiunque realizzati, hanno un carattere prettamente industriale, e non fondiario, tale riconoscimento ha avuto la sua sanzione legislativa nel Regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2162, contenente la riforma generale delle imposte dirette.

Quest'ultimo Regio decreto-legge (non ancora entrato in pratica attuazione) sancisce appunto che i redditi delle miniere, cave, torbiere, saline, tonnare, da chiunque realizzati, proprietari ed affittuari, e tanto se relativi alla produzione del materiale grezzo, quanto se relativi alla lavorazione o trasformazione del materiale stesso, siano soggetti alla imposta mobiliare.

In sostanza quindi non si fa ora che dare pratica attuazione ad una parte della riforma suddetta.

Dal provvedimento sono stati esclusi i redditi delle zolfare. La ragione sta nel fatto che questi redditi sono regolati da decenni da una legislazione speciale che ha avuto il più recente assetto nel R. decreto 2 febbraio 1922, n. 119. Questi redditi sono colpiti da una speciale tassa di abbonamento, dovuta dal Consorzio solfifero siciliano, tassa che sostituisce tutti i tributi diretti ed indiretti.

Per il momento, non sarebbe opportuna alcuna variazione del regime speciale degli zolfi, perchè l'industria attraversa una crisi gravissima, pel cui risanamento è necessario concedere un periodo di calma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In forza dei pieni poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge (testo unico) 24 agosto 1877, n. 4021;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1925 sono sottratte all'applicazione dell'imposta sui terreni, in quanto risultino censite nel relativo catasto, le miniere, le cave, le torbiere, le sa-

fine, con la superficie stabilmente occupata per la relativa industria, e le tonnare, in applicazione del principio stabilito dall'art. 17 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 (Serie 3ª).

Dalla data stessa i redditi derivanti dall'esercizio di miniere, cave, torbiere, saline e tonnare, vengono assoggettati alla imposta di ricchezza mobile, e classificati nella categoria dei redditi industriali e commerciali di cui alla lettera *b*) dell'art. 54 della legge 24 agosto 1877, n. 4021.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente non sono applicabili alle miniere di zolfo per le quali restano in vigore fino al 31 luglio 1930 le speciali norme tributarie, dettate col R. decreto 2 febbraio 1922, n. 119, riguardante il Consorzio zolfifero siciliano e l'industria dello zolfo.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad emanare le norme per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 197. — GRANATA

RELAZIONE e REGIO DECRETO 9 dicembre 1923, n. 2721.

Esenzione dalla imposta fondiaria alle case rurali.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 9 dicembre 1923, sul decreto riguardante la esenzione dall'imposta fondiaria alle case rurali.

SIRE,

Gli edifici rurali ed i loro accessori sono esenti in tutto il Regno dalla imposta sui fabbricati in forza dell'art. 8 della legge 6 giugno 1877, n. 3684, (serie 2ª) estesa anche ai territori annessi, ma per quanto riflette l'imposta sui terreni in dipendenza dell'area sulla quale sono costruite, le case stesse non hanno uniforme trattamento nelle varie parti del Regno.

Infatti, nei nove compartimenti catastali nei quali si divideva il territorio del Regno in base ai vecchi catasti, soltanto in quello toscano i fabbricati rurali figurano esentati dalla imposta sui terreni, mentre negli altri compartimenti si trovano soggetti a tale tributo.

La legge 1° marzo 1886, n. 3682, (serie 3ª) sul nuovo catasto stabilì, all'art. 15, che i fabbricati rurali fossero esenti dall'imposta sui terreni. Successive leggi del 31 marzo 1904, n 140, a favore della Basilicata e 15 luglio 1906, n. 383, per le Provincie meridionali, la Sicilia e la Sardegna, nell'intento di giovare all'agricoltura di dette regioni, hanno disposto per i fabbricati rurali la esenzione anche dalla imposta sui terreni.

Pertanto, attualmente, i fabbricati rurali sono assoggettati alla imposta sui terreni soltanto in 22 Provincie comprese quelle dei territori annessi, mentre sono completamente esenti dal detto tributo nelle altre Provincie.

A togliere questa disparità di trattamento di cui si dolgono i proprietari fondiari e che non è giustificata, provvede l'unito schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà, col quale si dispone appunto che a decorrere dal 1° gennaio 1925, sono dichiarate esenti dalla imposta sui terreni le costruzioni rurali e loro dipendenze, tuttora soggette alla imposta medesima per effetto di disposizioni ancora vigenti nelle Provincie del Regno a vecchio catasto e nei territori annessi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto l'art. 15 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 (Serie 3ª) sul riordinamento dell'imposta fondiaria;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1925 sono dichiarate esenti dall'imposta sui terreni le costruzioni e loro dipendenze, le quali sieno da considerare rurali ai termini dell'art. 15 della legge 1° marzo 1886, n. 3682 (Serie 3ª) e siano tuttora soggette all'imposta medesima, per effetto di disposizioni ancora vigenti nelle provincie del Regno a vecchio catasto e nei territori annessi al Regno in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a dettare le norme per l'applicazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 196. — GRANATA.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 2723.

Ordinamento delle scuole primarie e funzionamento delle Congregazioni di carità e dei Consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza negli undici Comuni aggregati a quello di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Veduti i Regi decreti 2 settembre 1923, n. 1912 e 9 novembre 1923, n. 2515;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per gli anni 1924 e 1925, nulla sarà innovato all'ordinamento delle scuole elementari ed al trattamento economico del personale insegnante e dirigente delle scuole medesime nei comuni di Affori, Baggio, Chiaravalle Milanese, Crescenzago, Gorla Precotto, Greco Milanese, Lambrate, Musocco, Niguarda, Trenno e Vigentino, aggregati a quello di Milano per effetto del R. decreto 2 settembre 1923, n. 1912.

Entro il 1925, il Consiglio comunale di Milano provvederà alla sistemazione di detto personale per gli anni successivi.

Per l'anno 1924, nei Comuni predetti continueranno a funzionare le Congregazioni di carità ed i Consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di beneficenza, quali si trovano attualmente costituiti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 198. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1923, n. 2733.
Spese per il Governo marittimo di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24, sotto la nuova rubrica « Spese diverse » è istituito il capitolo n. 140 *ter* « Fondo speciale per il Governo marittimo di Fiume » con lo stanziamento di L. 1,000,000.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 208. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1923, n. 2731.
Disposizioni per la chiusura del conto corrente fra il Ministero delle colonie ed il Tesoro dello Stato, istituito con la legge 6 dicembre 1912, n. 1312.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 16 dicembre 1912, n. 1312;
Visti i decreti Luogotenenziali 27 giugno 1915, n. 990, e 9 luglio 1916, n. 843;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 11 del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 990, e 2 del decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 843, con le quali fu data facoltà di provvedere a nuove e maggiori spese sul residuo del conto corrente istituito fra il Ministero delle colonie ed il Tesoro dello Stato, con la legge 16 dicembre 1912, n. 1312, cessano di avere effetto.

Le disponibilità esistenti sul detto conto corrente saranno versate in entrata del bilancio dello Stato, ed allo stesso bilancio saranno pure versate le somme eventualmente da ricuperare per restituzione di anticipazioni concesse o per qualsiasi altro titolo inerente alla cessata gestione del conto corrente medesimo.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stanziati, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle colonie, per l'esercizio finanziario 1923-24, i fondi necessari per provvedere alle spese rimaste da pagare per impegni assunti entro il 30 giugno 1923, e definitivamente accertati a carico del predetto conto corrente, ferma restando, per le spese stesse, la disposizione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 16 dicembre 1912, n. 1312.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 206. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1923, n. 2732.
Maggiore assegnazione nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24, per armamenti navali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con il Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 131 *bis* « Spese per maggiori armamenti navali, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1923-24, è aumentato della somma di L. 13,075,000.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto, ove occorra, al trasporto dei fondi inscritti al capitolo n. 131 *bis* di cui all'articolo precedente, a favore di altri capitoli della parte ordinaria e straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio 1923-24.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 207. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1923, n. 2734.

Variazioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 8: « Spese per indennità di infortuni e risarcimento di danni » . . . . +	L.	100,000
Cap. n. 24: « Indennità di trasferimento e missioni al personale degli Istituti nautici » . +	»	25,000
Cap. n. 50: « Armamenti navali, ecc. » . . . +	»	50,000
Cap. n. 51: « Istituti di marina, ecc. » . . . +	»	50,000
Cap. n. 129-*quater* (di nuova istituzione): « Indennità da corrispondersi al personale dei Regi istituti nautici, dispensato dal servizio o collocato a riposo in applicazione del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1723 » . . . . +	»	220,000
+	L.	445,000

In diminuzione:

Cap. n. 23: « Personale di ruolo, ecc. » . . . —	L.	245,000
Cap. n. 140: « Compensi per le costruzioni navali, ecc. » . . . . —	»	185,000
—	L.	430,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed andrà in vigore il giorno stesso nella sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, *foglio* 209. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1923, n. 2737.

Rescissione dei contratti stipulati per il servizio di casermaggio ai militari del soppresso corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 31 dicembre 1922, n. 1680;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A modificazione dell'art. 26 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, i contratti stipulati con le imprese private per la fornitura di casermaggio ai militari del soppresso corpo della Regia guardia per la pubblica sicurezza sono risoluti con decorrenza dal 1° aprile 1923.

Art. 2.

Al servizio di casermaggio per i carabinieri del ruolo specializzato, per i nuclei tratti dai soppressi battaglioni mobili e per gli squadroni sarà provveduto a mezzo di nuovi appalti.

Il Ministero dell'interno stabilirà all'uopo le condizioni, nonchè le località e reparti per cui sarà necessario addivenire ai detti nuovi appalti.

Le imprese aggiudicatarie dovranno provvedere al servizio con materiale proprio, salvo il diritto di acquistare, nei limiti del fabbisogno, il materiale delle imprese cessanti esistente nelle caserme e negli uffici e dichiarato in buono stato di uso da un ufficiale del corpo. La cessione dovrà farsi al prezzo di stima alla data della consegna, da accertarsi di comune accordo tra il cedente e l'acquirente. In caso di disaccordo, il prezzo sarà fissato da un collegio peritale, costituito da un perito nominato da ciascuna delle due parti e da un perito nominato dal presidente del Tribunale, nella cui giurisdizione è compreso il capoluogo della Provincia ove gli effetti da cedersi esistono.

Al casermaggio per i carabinieri Reali del ruolo specializzato che non siano compresi nei nuovi appaltati, provvederanno i fornitori del ruolo ordinario dell'arma della Provincia alle stesse condizioni dei contratti in corso per i carabinieri Reali.

Art. 3.

Il servizio prestato dalle imprese già fornitrici del corpo della Regia guardia in virtù dell'art. 26 del R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1680, e quello da prestarsi fino alla siste

mazione dei nuovi appalti, dovrà considerarsi come gestito in economia, e il relativo compenso, costituito esclusivamente dalla diaria nella misura fissata dal contratto risoluto, dovrà essere commisurato alle presenze effettive verificatesi nei vari reparti.

Art. 4.

Le imprese fornitrici del casermaggio per il soppresso corpo della Regia guardia mentre dovranno cedere ai nuovi appaltatori che ne facciano richiesta, nei limiti del fabbisogno, i materiali di loro proprietà a norma dell'art. 2, hanno l'obbligo di ritirare il materiale, già in uso della Regia guardia, esuberante in rapporto alle esigenze del servizio in economia di cui all'art. 3, entro 40 giorni da quello in cui il presente decreto entrerà in vigore.

Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione potrà a spese e rischio delle imprese, o provvedere d'ufficio all'accantonamento e deposito del materiale non ritirato, o procedere alla vendita del materiale stesso al pubblico incanto, col mezzo di un ufficiale giudiziario, in base ai prezzi determinati con perizia di un ingegnere dell'ufficio tecnico di finanza.

Art. 5.

Alle imprese assuntrici della fornitura del casermaggio al soppresso corpo della Regia guardia sarà corrisposto l'indennizzo stabilito dai relativi capitolati per il caso di risoluzione del contratto per la soppressione completa del corpo o dei reparti.

Se il capitolato stabilisce un termine di preavviso spetterà all'impresa, per tutta la durata del termine stesso, la diaria di un numero di militari corrispondente alla media delle presenze verificatesi nell'ultimo anno di esercizio della fornitura.

Sulle somme da pagarsi alle imprese a norma del presente articolo saranno trattenute le somme per qualunque titolo dovute dalle imprese stesse all'Amministrazione dello Stato, anche se ne fu stabilito il pagamento rateale.

Art. 6.

Salvo il disposto dell'articolo precedente, nessun altro compenso o indennizzo spetta alle imprese, intendendosi, con la corresponsione di quanto sarà dovuto in forza dell'articolo stesso, tacitata qualsiasi loro pretesa relativa, in modo diretto o indiretto, ai contratti risoluti, comprese le domande d'indennizzi per variazioni apportate all'organico del soppresso corpo della Regia guardia, e per eventuali perdite o deterioramenti di materiali di proprietà delle imprese stesse in qualunque tempo e per qualunque causa avvenuti.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, ed entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 212. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1923, n. 2735.

Proroga dei termini di resa dei trasporti ferroviari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, lettera *b*) del R. decreto-legge 4 marzo 1920, n. 280;
Visto il R. decreto-legge 28 ottobre 1921, n. 1524;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 12 novembre 1921, n. 1585;
Visto il R. decreto-legge 25 aprile 1922, n. 741;
Udito il Commissario straordinario per le ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'aumento dei termini di resa, di cui al R. decreto-legge 25 aprile 1922, n. 741, è prorogato al 31 dicembre 1924 nella ridotta misura di due giorni per ogni 250 chilometri incominciati per i trasporti a grande velocità (eccezione fatta per quelli di carne congelata) e per ogni 125 chilometri incominciati per i trasporti a piccola velocità.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CARNAZZA.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 210. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 dicembre 1923, n. 2736.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-24.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 giugno 1923, n. 1263;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra:
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le variazioni di cui all'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 28 dicembre 1923.
Atti del Governo, registro 219, foglio 211. — GRANATA.

Tabella delle variazioni da introdursi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Maggiori assegnazioni:

Cap. n. 10. — Sussidi al personale in attività di servizio	L. 52.800 —
Cap. n. 68 *ter* (di nuova istituzione). — Somma a saldo per sussidi ad ufficiali in dipendenza del terremoto del 12 maggio 1917	» 19.288,45
Totale delle maggiori assegnazioni	L. 72.088,45

Diminuzioni di stanziamento:

Cap. n. 28. — Spese di mantenimento degli ammalati, ecc.	L. 1.700 —
Cap. n. 29. — Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari, ecc.	» 20.000 —
Cap. n. 38. — Servizi di rimonta. Acquisto di quadrupedi, ecc.	» 700 —
Cap. n. 39. — Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.	» 30.000 —
Cap. n. 42. — Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.	» 400 —
Totale delle diminuzioni di stanziamento	L. 52.800 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la guerra: DIAZ.
Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1923.

Saggio d'interesse da corrispondersi, pel 1924, sui depositi delle Casse di risparmio postali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 9, libro I, del testo unico di leggi sull'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, approvato con Reale decreto 2 gennaio 1913, numero 453;

Visto l'articolo unico del R. decreto 20 dicembre 1914, numero 1378, col quale fu autorizzata la istituzione dei *libretti al portatore* per i depositi al risparmio nelle casse postali;

Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1777, che fissa, a partire dal 1° settembre 1923, il saggio d'interesse da corrispondere sui depositi provenienti dall'estero;

Veduta la deliberazione del Consiglio permanente di amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, presa nella sua adunanza del 28 novembre 1923;

Veduto il parere della Commissione di vigilanza espresso nella sua riunione del 1° dicembre 1923;

D'accordo col Ministero delle poste e dei telegrafi e con quello dell'economia nazionale;

Decreta:

Il saggio d'interesse da corrispondere, per l'anno 1924, sulle somme depositate, nell'interno del Regno, nelle casse postali a titolo di risparmio, è fissato nei seguenti importi netti dall'imposta di ricchezza mobile, la quale rimane a carico della gestione delle Casse postali medesime:

2.76 per cento per i depositi su libretti nominativi;

2.52 per cento per i depositi su libretti al portatore.

Per i depositi provenienti dall'estero, il saggio d'interesse da corrispondere sui medesimi rimane fermo quello stabilito dall'art. 10 del R. decreto-legge 15 luglio 1923, n. 1777, anzidetto (1).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 dicembre 1923.

Il Ministro: A. DE' STEFANI.

(1) Il saggio d'interesse, per i depositi provenienti dall'estero, è fissato nei seguenti importi:

4.48 per cento, al lordo dell'imposta di ricchezza mobile e quindi 3.36 % al netto, pei depositi su libretti nominativi;

4.16 per cento al lordo dell'imposta di ricchezza mobile e quindi 3.12 % al netto, pei depositi su libretti al portatore qualora siano istituiti.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

3° Avviso.

Il signor Vito Mastromatteo fu Giacomo, da Palo del Colle (Bari) ha diffidato a mezzo dell'ufficiale giudiziario Nicola Bellizzi, addetto alla pretura del mandamento di Palo del Colle, il 18 giugno 1923, la propria moglie Danisi Anna fu Michele a consegnargli, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il certificato del consolidato 5 % n. 281,032 della rendita di L. 640 intestato alla predetta Danisi con vincolo dotale, dalla stessa Danisi indebitamente detenuto.

Ai termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, il predetto certificato di rendita sarà ritenuto di nessun valore e l'amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione del titolo presentata dal sig. Mastromatteo.

Roma, 25 agosto 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 31 dicembre 1923 al 6 gennaio 1924 è fissata L. 447 rappresentanti 100 dazio nominale e 347 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 22 corrente in Calusco d'Adda, provincia di Bergamo, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 1ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, 24 dicembre 1923.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.